



Proposte della
Commissione INT per il
supporto alla Riforma
Fiscale
Ottobre 2020

INDICE:

PROPOSTE IN AMBITO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA):	3
Revisione della detraibilità IVA e della deducibilità II.DD. per l'acquisto e l'utilizzo di autoveicoli, per il rilancio del settore Automotive.	3
PROPOSTE IN AMBITO ACCERTAMENTI E COMPLIANCE:	4
Revisione delle sanzioni applicate agli "avvisi bonari" ed a Avvisi di Accertamento.	4
Impresa Familiare – Modifiche Normative in caso di Accertamento	4
PROPOSTE IN AMBITO RIFORMA SISTEMA TASSAZIONE:	5
Persone Fisiche:	5
Innovazione nel regime Forfettario – Una Strada Per Una Tassazione Just in time	5
Tassazione utili e proventi di fonte estera:	5
Reddito d'impresa:	6
Settore Costruzioni:	6
Ritenute a titolo di acconto su bonifici per ristrutturazioni e riqualificazione energetica.	6
Settore Onoranze funebri	7
FISCALITA' IMMOBILIARE:	10
Redditi da locazioni ad uso non abitativo. Modifiche all' Art. 26 TUIR	10
Cedolare secca locazioni commerciali. Modifica all'articolo 1 L. 145 30 dicembre 2018	11
Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.	11
PROPOSTE RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI:	13
Semplificazione relativa ad eliminazione di Esterometro	13
Implementazione CU e soppressione modello 770	13
Estensione Fatturazione elettronica	13
Abolizione Compilazione quadro RU Modello	14
Registrazione on-line dei contratti di comodato d'uso e dei preliminari di Compravendita.	
Eliminazione compilazione modello RLI Proroghe	14
Correzione e/o integrazione di un file precedentemente inviato	14
Semplificazione adempimento Intrastat cessioni iva Ue	15
Proposte generiche in tema di semplificazione	15
PROPOSTE IN MERITO ALLA DIGITALIZZAZIONE ED AI SERVIZI ONLINE:	17
Potenziamento servizi di consultazione online degli atti di accertamento e riscossione	17
Razionalizzazione delle chiavi di accesso e delle deleghe ai servizi online	17
Deleghe a professionisti in ambito fiscale.	20
Cassetto Fiscale e deleghe:	20
Comunicazione depositario scritture contabili e Attestazione possesso scritture contabili	21
Semplificazione conservazione FT elettroniche emesse ante adesione al servizio Sdi	22

PROPOSTE IN AMBITO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA):

Revisione della detraibilità IVA e della deducibilità II.DD. per l'acquisto e l'utilizzo di autoveicoli, per il rilancio del settore Automotive.

Gli automezzi (intesi in senso lato) sono ormai diventati uno strumento di lavoro imprescindibile per imprese e professionisti, che utilizzano tali mezzi a scopo "privato" solo marginalmente. La proposta mira, da un lato, a rilanciare un settore attualmente in crisi e dall'altro, a ristabilire le corrette deducibilità/detraibilità nonché a rivedere i limiti di spesa attualmente anacronistici.

Parte II.DD.

- 1) Modifica della Legge 232 del 11.12.2016, art. 1, comma 1, lett. a), con affermazione della presunzione assoluta di deducibilità integrale, con onere della prova contraria sempre a carico dell'Amministrazione Finanziaria, delle spese per acquisto, locazione finanziaria, noleggio, utilizzo e manutenzione/riparazione di:
 - A. tutti i mezzi di trasporto ecologici ad emissioni zero (elettrici, a metano, ed altri, purché non siano presenti altri metodi di propulsione che producano emissioni nocive nell'atmosfera);
 - B. tutti i mezzi utilizzati ad uso esclusivo dell'attività d'impresa o professionale;
- 2) Modifica della Legge 232 del 11.12.2016, art. 1, comma 1, lett. b), con:
 - A. Aumento della percentuale di deducibilità dal 20 al 70% (pari a 5 giorni lavorativi settimanali su 7) per i mezzi di trasporto ad uso promiscuo;
 - B. Aumento della percentuale di deducibilità al 100% per i mezzi di trasporto utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
 - C. Previsione di deducibilità limitata ad 1 solo mezzo per ogni addetto attivo dell'impresa, comprendendo in tale computo: il titolare di impresa individuale, il professionista/artista, i soci lavoratori di associazioni professionali, società di persone e di capitali, gli amministratori di società di capitali, i dipendenti;
 - D. Elevare il tetto di costo di acquisto deducibile ad euro: 30.000 per autovetture e autocaravan (40.000 per agenti e rappresentanti); 8.000 per motocicli (10.000 per agenti e rappresentanti); 4.000 per ciclomotori (5.000 per agenti e rappresentanti);
 - E. Elevare il tetto di costo deducibile in caso locazione o noleggio ad euro: 6.000 per autovetture e autocaravan (8.000 per agenti e rappresentanti); 1.600 per motocicli (2.000 per agenti e rappresentanti); 800 per ciclomotori (1.000 per agenti e rappresentanti).

PARTE IVA

Riscrittura dell'art. 19 bis 1 del DPR 633/72, comma 1, lett. C, con previsione di detraibilità integrale dell'IVA assolta sugli acquisti, locazione finanziaria e noleggio di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori nei limiti di spesa di cui sopra (30.000 auto, 8.000 motocicli e 4.000 ciclomotori elevati a 40.000, 10.000, 5.000 per gli agenti e rappresentanti). Tali limiti non rilevano per acquisto, locazione finanziaria e noleggio di mezzi di trasporto ecologici (elettrici, metano, ed altri, purché non presentino metodi di propulsione che producano emissioni nocive nell'atmosfera). Il minor gettito fiscale derivante dalle riscritture di cui sopra, sarebbe compensato da un maggior gettito delle aziende del settore "automotive" (filiera produzione e commercio) nonché da un prevedibile abbandono del regime forfettario da parte di alcune imprese individuali.

(Acciai)

PROPOSTE IN AMBITO ACCERTAMENTI E COMPLIANCE:

Revisione delle sanzioni applicate agli “avvisi bonari” ed a Avvisi di Accertamento.

Gli avvisi bonari sono, molto spesso, frutto di temporanee difficoltà di imprese e professionisti, mentre gli avvisi di accertamento hanno spesso ad oggetto difficoltà del contribuente ad interpretare correttamente le norme. Manca in entrambe le fattispecie e per la maggior parte dei casi, l'intento fraudolento da parte del contribuente. Per favorire la “compliance” tra contribuente e ADE e scoraggiare il ricorso alle Commissioni Tributarie, si propone di:

1. Aumentare la decurtazione sulla sanzione applicata agli “avvisi bonari”, da 1/3 ad 1/5;
2. In caso di acquiescenza ad un avviso di accertamento ricevuto ed a seguito di regolare contraddittorio, aumentare da 1/3 ad 1/10 la riduzione delle sanzioni applicate.

Il minor gettito sarebbe compensato da minori costi per la giustizia tributaria (minore necessità di giudici per diminuzione dei contenziosi aperti) e aumento del gettito immediato derivante da attività di controllo.

(Acciai)

Impresa Familiare – Modifiche Normative in caso di Accertamento

Sono ormai frequenti i casi di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria sull'impresa familiare con conseguente imputazione del maggior reddito esclusivamente al titolare e non ai collaboratori dell'impresa familiare (Cass. n. 20842 del 22 dicembre 2017). La questione è dibattuta a livello di giurisprudenza di merito con sentenze non univoche. Una totale distorsione che contrasta ormai con i consolidati principi giurisprudenziali che vedono il giudice tributario non solo come giudice dell'atto ma quale giudice del rapporto

La proposta è quella di modificare l'attuale comma 4, art. 5 TUIR: dopo le parole “risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore,” aggiungere le parole “o del maggior reddito accertato,”.

(Belfiore)

PROPOSTE IN AMBITO RIFORMA SISTEMA TASSAZIONE:

Persone Fisiche:

Innovazione nel regime Forfettario – Una Strada Per Una Tassazione Just in time

L'ipotesi di lavoro è quella di avviare il regime c.d. sullo scambio informativo continuo e da un calcolo dell'imponibile fiscale che sia just in time (non real-time), cioè per accumulo progressivo delle informazioni.

Tale ipotesi potrebbe essere basata quale opzione, da parte del contribuente, del regime forfettario che preveda l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica, che preveda una periodicità (trimestrale) di calcolo dell'imponibile fiscale secondo le attuali norme sul regime forfettario. L'opzione si baserebbe sulla presunzione di incasso delle fatture elettroniche emesse, sulla falsa riga del c.d. regime per cassa delle imprese in contabilità semplificata, con addebito sul conto corrente del contribuente tramite mandato SDD quale acconto dell'imposta sostitutiva. Il contribuente avrebbe sempre la possibilità di emendare la presunzione di incasso mediante segnalazione sul portale Fatture e Corrispettivi delle fatture non incassate.

In questo modo l'Agenzia delle Entrate potrebbe predisporre una dichiarazione annuale precompilata (quadri LM, RR, RS), che potrà essere confermata o modificata dal contribuente, scomputando dall'imposta sostitutiva annuale dovuta gli acconti periodicamente versati, generando esclusivamente un importo a debito (conguaglio) o a credito.

Tale proposta innoverebbe, senza stravolgere, i principi di univocità, annualità e obbligatorietà della dichiarazione dei redditi, costruendo un meccanismo "just in time" attraverso l'uso della fatturazione elettronica. Comporterebbe anche il superamento del meccanismo dei saldi e acconti attualmente vigente, così come ventilato dal direttore Ruffini.

(Belfiore)

Tassazione utili e proventi di fonte estera:

dal 1° gennaio 2018 (articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018), tutti gli utili e gli altri proventi di fonte estera, percepiti da persone fisiche derivanti da partecipazioni di natura qualificata e non, formati con utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione separata (art. 18 del TUIR). Il contribuente non ha così più la facoltà di avvalersi del regime di imposizione ordinaria impedendo di fatto di usufruire del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero imposto previsto dalle convenzioni contro le doppie imposizioni. Tali redditi devono essere dichiarati nella sezione V del quadro RM della dichiarazione dei redditi ma sulle partecipazioni estere non è più consentito di avvalersi della opzione per la tassazione ordinaria. L'imposta sostitutiva sui dividendi è attualmente in misura fissa al 26% sia sui dividendi di fonte nazionale che sui dividendi di fonte estera. Questa novità crea una disparità di trattamento tra le partecipazioni in imprese residenti sul territorio nazionale rispetto alle partecipazioni detenute all'estero e detenute da persone fisiche residenti in Italia soprattutto in ambito comunitario. Di fatto si crea una situazione di doppia imposizione per tali redditi in quanto gli utili sono tassati prima all'estero nel paese di provenienza degli utili e poi in Italia con imposta sostitutiva. Per la semplificazione ed equità sarebbe sufficiente prevedere per tali redditi la possibilità di poter usufruire del credito di imposta per le imposte pagate all'estero così come previsto per i redditi soggetti a tassazione ordinaria, eliminando l'ultimo capoverso del 1° comma dell'articolo 18 del TUIR.

(Maillmann)

Reddito d'impresa:

Settore Costruzioni:

Attraverso il D.Lgs 142/2018 l'Italia ha recepito la Direttiva UE 2016/1164 (c.d. Direttiva ATAD), tra i cui obiettivi vi era quello di rafforzare la protezione della base imponibile del reddito d'impresa contro la pianificazione fiscale aggressiva perpetrata dai grandi gruppi societari.

Peccato che nel recepire tale direttiva l'Italia sia stata molto più restrittiva soprattutto in tema di deducibilità degli interessi passivi, penalizzando la generalità delle imprese, anche in assenza di qualsivoglia elemento di pianificazione fiscale aggressiva. Inoltre non si è tenuto conto di quanto previsto nell'art. 4, paragrafo 3 della Direttiva UE che in deroga a quanto previsto nel paragrafo 1) attribuisce il diritto alla:

- Deducibilità degli oneri finanziari eccedenti fino a 3.000.000 di euro
- Integrale deducibilità degli oneri finanziari eccedenti qualora il contribuente sia una entità indipendente (cioè non facente parte di un gruppo)

La nuova disciplina prevista dell'art. 96 del Tuir in vigore dal 2019, comprende nel limite di deducibilità pari al 30% del ROL tutti gli interessi passivi anche se relativi a finanziamenti contratti per la costruzione o ristrutturazione di immobile alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa (i c.d. "immobili merce").

Tale disposizione si traduce in una forte penalizzazione per le imprese del settore delle costruzioni (già in crisi), per le quali il ricorso all'indebitamento costituisce un aspetto fisiologico dell'esercizio dell'attività.

Limitare la deducibilità degli interessi passivi, pertanto comporta una lievitazione dei costi dell'attività caratteristica di tutte quelle imprese, già colpite da oneri fiscali e previdenziali elevati, che incidono pesantemente sulla liquidità aziendale, distogliendo importanti risorse finanziarie altrimenti investibili in nuovi progetti di sviluppo immobiliare.

Pertanto si propongono:

- 1) il ripristino della disciplina vigente al 31/12/2018 che prevedeva la deducibilità integrale degli interessi passivi per mutui ipotecari contratti per costruzione o ristrutturazione di fabbricati, quantomeno fino alla ultimazione dei lavori, attraverso la loro capitalizzazione nel costo del bene (ai sensi dell'art. 110, comma 1, lettera b), del Tuir.
Oppure
- 2) L'introduzione nel nostro ordinamento e quindi modificando l'art. 96, prevedendo le deroghe previste dalla Direttiva 2016/1164.

(Falcetta)

Ritenute a titolo di acconto su bonifici per ristrutturazioni e riqualificazione energetica.

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101) (GU Serie Generale n.125 del 31-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 114)

L'articolo 25 del Decreto-legge n.78 del 31/05/2010 convertito in legge n.122/2010 ha introdotto una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari dei cosiddetti bonifici parlanti disposti dai contribuenti in relazione a spese per ristrutturazioni e riqualificazione energetica.

La ritenuta viene applicata in automatico da parte dell'Istituto di Credito del beneficiario.

Il soggetto beneficiario del bonifico parlante, una volta ricevuto l'accredito dell'importo, al netto della ritenuta d'acconto, potrà scomputare l'importo di tale ritenuta in sede di liquidazione delle imposte nella propria dichiarazione dei redditi.

Sulla base delle norme in vigore il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti d'imposta risultanti dal Modello Unico dopo aver scomputato le ritenute d'acconto subite e gli acconti versati. Pertanto, quello che costituisce oggetto di compensazione è il credito d'imposta eventualmente emergente e non la ritenuta d'acconto subita nel periodo d'imposta.

Ulteriore penalizzazione è prevista dall'art.3 del D.L.124/2019 convertito in legge 19/12/2019 n.157, con il quale si prevede che il credito emergente dal Modello Unico e superiore a € 5.000,00 è compensabile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della Dichiarazione stessa e previo rilascio del visto di conformità.

Inoltre, è previsto che non è possibile compensare crediti erariali nel caso in cui il contribuente abbia ruoli scaduti di un importo superiore ad € 1.500,00.

Solo dopo aver sanato la suddetta inadempienza si potrà utilizzare in compensazione i crediti tributari vantati.

In molti si sono adoperati per far sì che questo groviglio di normative rendesse più agevole compensare i crediti vantati dall'origine ma districarsi in questa tela di Penelope non è facile e la problematica rimane, anzi nella fattispecie e soprattutto in questo periodo emergenziale è grottesco constatare che parte della liquidità dell'azienda viene immobilizzata con la ritenuta d'acconto che potrà essere resa fruibile solo ed esclusivamente nel tempo.....!!!!

Si innesca, pertanto, un procedimento insidioso quale importi rilevanti di ritenute d'acconto da compensare, ingenti imposte e contributi da pagare ma, non è possibile compensare con la liquidità dell'azienda trattenuta, fino al successivo anno e soprattutto dopo l'invio della dichiarazione dei redditi.

La circostanza di cui sopra a cascata provoca: richiesta di ulteriore credito alle Banche, maturazione interessi passivi e il credito delle ritenute rimane lì fermo senza maturare nulla.

Le ritenute, oggetto del presente studio, vengono operate direttamente dalle Banche o dalle Poste al momento dell'accreditamento dei pagamenti.

Effettuano il versamento delle ritenute tramite il modello F24 e successivamente rilasciano la certificazione delle ritenute eseguite al beneficiario stesso e indicano nella loro dichiarazione dei sostituiti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Pertanto l'Erario ha conoscenza immediata dei versamenti eseguiti.

Sulla base di quanto esposto, sarebbe opportuno una modifica legislativa al fine di poter immediatamente compensare le ritenute d'acconto sulla base di un reciproco controllo Banca-Contribuente –Erario (cassetto fiscale).

La successiva certificazione che verrà rilasciata servirà solo ed esclusivamente a riepilogare le somme trattenute che verranno indicate comunque nella Dichiarazione dei Redditi come somme già compensate.

Non è una banalità, questa è una vera difficoltà per le piccole e medie imprese che costituiscono la maggior parte del Nostro Paese e che in questo periodo di emergenza COVID-19 stanno affrontando delle grandi sfide finanziarie e operative.

L'era della decantata digitalizzazione ci deve aiutare anche in questa possibile ripresa e le semplificazioni per le aziende possono passare anche per questi argomenti: poter disporre della propria liquidità trasformata in credito d'imposta ma avere l'opportunità di utilizzarla per onorare i debiti correnti sempre relativamente alle imposte e per i contributi previdenziali.

Tale opportunità sicuramente porterà crescita e cambiamento.

(Riberti)

Settore Onoranze funebri

Secondo dati Istat nel 2019 i decessi in Italia sono stati circa 650mila, se consideriamo un costo medio dei funerali che si aggira almeno sui 3mila €, abbiamo a che fare con un giro d'affari di circa 2 miliardi l'anno!!! Tendenzialmente la fatturazione delle aziende del settore “potrebbe” tendere ad

“appiattirsi” attorno ai limiti di spesa concessi dallo Stato (1.550,00 €), pertanto potremmo azzardare un potenziale di evasione di circa 1 miliardo come minimo!!!

La nostra proposta è basata su due criticità, il limite troppo basso di spesa concessa e la percentuale anch'essa troppo bassa per incentivare la richiesta di emissione di fattura o ricevuta.

A nostro parere va aumentato il limite almeno a 3mila € e l'aliquota “apposita” di detrazione al 25%, che può essere sia sotto forma classica di **detrazione** da utilizzarsi in sede dichiarativa dei redditi **oppure** combinando la possibilità di uno **sconto immediato** a favore del contribuente, che potrebbe ammontare al **10 per cento** del costo massimo consentito (nel nostro caso 3.000 euro), e al restante 15 per cento da portare in detrazione nella classica modalità in dichiarazione.

In questo modo potremmo creare una sorta di doppio incentivo (sempre nel limite del 25 per cento entro i 3.000 euro), dove in realtà il primo incentivo (lo sconto) è più di natura psicologica nei confronti del contribuente cittadino che tocca subito con mano una buona parte del risparmio concedibile, senza attenderne gli effetti nella dichiarazione dei redditi.

Per l'impresa come poi vedremo, non ci sarà alcun costo o perdita, dato che lo sconto si tramuterà in credito d'imposta spendibile in F24.

Aumento detrazione nei limiti e in percentuale

Per la “nuova detrazione” dato che passa dal 19 al 25 per cento, abbiamo pensato che debba essere creato un comma apposito:

Testo unico del 22/12/1986 n. 917

ABROGATO

Art.15

Comma 1

Lettera D

“le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;”

NUOVO

Art.15

Comma 1 – Quinquies (nuovo comma)

“All'imposta lorda si detrae un importo pari al 25 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 3.000 per ciascuna di esse.”

Combinazione detrazione più sconto in fattura con aumento dei limiti e della percentuale

In questa ipotesi creando un doppio binario, si concede subito uno sconto in fattura del 10% e allo stesso tempo si concede una detrazione in dichiarazione pari al 15%.

In questo modo il contribuente ottiene il medesimo risparmio (25 per cento), ma è più propenso a chiedere la fattura perché riceve subito una parte del maggior risparmio.

L'impresa di onoranze funebri avrà diritto alla concessione di un apposito credito d'imposta pari allo sconto concesso.

Anche in questo caso per la “nuova detrazione” dato che passa dal 19 al 15 per cento, abbiamo pensato che debba essere creato un comma apposito:

Testo unico del 22/12/1986 n. 917

ABROGATO

Art.15

Comma 1

Lettera D

“le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;”

NUOVO

Art.15

Comma 1 – Quinquies (nuovo comma)

“All'imposta lorda si detrae un importo pari al 15 per cento delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 3.000 per ciascuna di esse.”

“CREDITO D’IMPOSTA FUNEBRE”

“Le imprese del settore onoranze funebri sono obbligate alla concessione di uno sconto pari al 10 per cento sul corrispettivo incassato sulle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 3.000 per ciascuna di esse.”

Tale sconto potrà essere portato in compensazione con qualsiasi tributo o contributo in F24 sotto forma di un apposito credito d’imposta.

Abbiamo indicato di seguito 4 modalità diverse e potenzialmente applicabili.

Prima modalità

Nel caso si volesse concedere alle imprese la possibilità di recupero più veloce e non creare problemi di liquidità, ad esempio con cadenza mensile o trimestrale:

- I pagamenti devono avvenire con modalità tracciata, con assegni, bonifici, carta di credito, bancomat, ecc;
- Fattura elettronica obbligatoria con indicazione dei dati del beneficiario, dell’importo dello sconto, della persona deceduta e di tutti i dati occorrenti;
- Abrogazione dell’obbligo di invio della **“comunicazione spese funebri”**, (abbiamo già tutti i dati occorrenti);
- Per eventuali imprese in regime forfettario due opzioni:
 - Obbligo anche per queste di fattura elettronica;
 - Oppure solo per loro, obbligo di invio della **“comunicazione spese funebri”**, implementate dei dati sullo sconto concesso.
- Il contribuente avrà comunque caricata la spesa nel suo 730, per il recupero della detrazione spettante (15 per cento)

Cosa otteniamo?

Con la fattura elettronica appositamente integrata, l’Ade avrà istantaneamente tutti i dati occorrenti per conoscere o addirittura determinare il credito d’imposta.

Tale credito d’imposta potrebbe essere indicato o comunque messo a disposizione dell’utente (ad esempio nel cassetto fiscale) e quindi utilizzabile da subito o comunque entro termini ragionevoli.

Eventuali note di credito con relativa riemissione della fattura avranno l’effetto di una semplice somma algebrica sul montante a credito disponibile.

Eliminiamo una comunicazione da trasmettere.

Seconda modalità

Nel caso si volesse utilizzare un sistema simile a quello utilizzato ad esempio per le ritenute di acconto, dove il recupero per le imprese o i professionisti avviene a consuntivo, quindi in dichiarazione dei redditi:

- I pagamenti devono avvenire con modalità tracciata, con assegni, bonifici, carta di credito, bancomat, ecc
- Invio, da parte dell’impresa di onoranze funebri, della solita **“comunicazione spese funebri”**, implementata però dai dati occorrenti, e con indicazione della somma totale del credito d’imposta usufruibile, valida a tutti gli effetti come domanda di richiesta di ottenimento del credito d’imposta;
- Tale credito d’imposta potrà essere recuperato già a partire dal primo mese dell’esercizio successivo a quello di origine del credito stesso, ad un eventuale utilizzo erroneo sarà applicata una sanzione con interessi.
- Il contribuente avrà comunque caricata la spesa nel suo 730, per il recupero della detrazione spettante (15 per cento)

Cosa otteniamo?

Tutti i vantaggi già descritti, mantenendo la **“comunicazione delle spese funebri”**, che però appositamente integrata, sostituisce la canonica comunicazione da trasmettere per ottenere i crediti d’imposta.

Terza modalità

Utilizzo di una apposita card o App da parte del cittadino/contribuente che collegata al portale ministeriale rendiconterebbe all'istante la spesa effettuata, lo sconto ottenuto, da quale impresa, per quale persona deceduta, e altro ancora, in questo modo:

- I pagamenti devono avvenire con modalità tracciata, con assegni, bonifici, carta di credito, bancomat, ecc
- Abrogazione dell'obbligo di invio della "comunicazione spese funebri", in quanto i dati sono, come già detto istantanei e a disposizione dell'agenzia;
- Il credito è da subito disponibile a favore dell'impresa concedente lo sconto in fattura, senza la presentazione di apposita domanda;
- Il contribuente avrà comunque caricata la spesa nel suo 730, per il recupero della detrazione spettante (15 per cento)

Cosa otteniamo?

Velocità, precisione, e soprattutto semplicità almeno per quanto riguarda la trasmissione dei dati.

Unico problema è la card o App da mettere a disposizione al contribuente, che in futuro si spera sia la normalità.

Le tre modalità sopra indicate hanno come obiettivo quello di facilitare e semplificare il più possibile la vita ai cittadini/contribuenti, invogliandoli, con uno sconto istantaneo, percepito quindi in misura diversa dalla solita detrazione, che a sua volta dovrebbe spingere a chiedere la fattura all'impresa, mantenendo anzi ottenendo comunque una detrazione più conveniente rispetto a quella oggi in vigore, una volta detratta la parte restante in dichiarazione dei redditi;

(Oca)

FISCALITA' IMMOBILIARE:

Redditi da locazioni ad uso non abitativo. Modifiche all'Art. 26 TUIR

In tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 26 co. 1 primo periodo del TUIR, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo (per i quali, invece, opera la deroga prevista dal secondo periodo del citato articolo del TUIR), è individuato in relazione al reddito locativo fino a quanto risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che il criterio di imputazione di tale reddito è costituito dalla titolarità del diritto reale, a prescindere dalla sua effettiva percezione.

Per esigenze di equità del prelievo fiscale si propone di modificare il ridetto art. 26 TUIR in modo da estendere la detassazione dei canoni non percepiti per morosità, a seguito di intimazione sfratto o ingiunzione di pagamento, anche alle locazioni di tipo commerciale.

Detta modifica si rende opportuna, oltre che per le esigenze testé indicate, anche per aggiornare il citato art. 26 il quale appare anacronistico rispetto a recenti modifiche normative: più precisamente, la sottesa ratio della norma (o finalità indiretta) non tiene conto dell'abbandono del principio di competenza per le contabilità semplificate che, a seguito delle modifiche operate sull'art. 18 DPR 600/73 dall'art. 1, comma 22, L. 232/2016, determinano, dall'anno 2017, il reddito per cassa. Non si verrebbe più a creare, in altre parole, il disallineamento tra deduzione del costo per competenza da parte del locatario e tassazione per cassa da parte del locatore (finalità indiretta perseguita dalla norma).

Premesso quanto precede, si propone di modificare il ridetto art. 26, comma 1, secondo periodo, come segue: dopo le parole "*I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo*" inserire "*e commerciale*".

(Busia)

Cedolare secca locazioni commerciali. Modifica all'articolo 1 L. 145 30 dicembre 2018:

Ritengo importante l'introduzione del regime cosiddetto della cedolare secca a regime anche per gli immobili riconducibili alla piccola proprietà edilizia destinati ad un uso diverso dall'abitativo per i seguenti ordini di motivi.

- L'uniformare la tassazione delle rendite degli investimenti immobiliari.
- Un effetto calmierante dei canoni di locazione come è avvenuto nel caso dell'abitativo ed il conseguente stimolo all'economia di vicinato derivante dal minor impatto dell'onere locatizio sui business-plan delle piccole attività commerciali e professionali

Riporto qui di seguito la proposta di modifica ed il testo riformulato della norma in oggetto

All'articolo 1 comma 59 primo periodo dopo la parola "stipulati" sostituire "nell'anno 2019 " con "dall'anno 2019 per un uso diverso dall'abitativo" e dopo la parola "classificate" sostituire "nella categoria catastale C/1 con " nelle categorie catastali A e C"

59. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati dall'anno 2019 per un uso diverso dall'abitativo, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A e C, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

(Cuomo)

Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27/11/1990)

art. 13 Procedimenti e termini. Testo: in vigore dal 29/03/1997

1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346.

2-bis. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.

3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.

4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto.

Modifica Art.13 Decreto Legislativo n.347 del 31/10/1990

Imposta Ipotecaria e Catastale nella denuncia di successione richiesta di dilazione.

In un periodo di profonda crisi economica amplificata non solo dall'emergenza COVID-19, la consapevolezza della necessità di semplificare i rapporti contribuente/fisco inducono a riflettere maggiormente e nel caso integrare ed aggiungere dei vuoti normativi.

I presupposti per cui sono dovute le imposte ipotecarie e catastali si determinano nel momento in cui si costituiscono dei diritti reali di godimento, oppure a seguito di donazioni, successioni o cessioni immobiliari.

Nel caso di specie, successioni, le imposte di cui sopra colpiscono l'intero valore immobiliare dichiarato, in misura proporzionale o fissa.

All'atto della dichiarazione di successione si provvederà ad autoliquidare le imposte ipotecarie, catastali e di bollo.

Imposta Ipotecaria pari al 2% del valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione;

Imposta catastale pari al 1%.

Sono state previste diverse modalità di pagamento delle somme autoliquidate a seconda delle circostanze di presentazione della denuncia di successione, ma nulla è stato previsto per un eventuale dilazione, tanto è che l'art.13 del Decreto Legislativo istitutivo la esclude.

Nelle opzioni di trasmissione della denuncia di successione e degli addebiti delle imposte, viene previsto solo ed esclusivamente l'addebito diretto sul conto corrente aperto presso una delle Banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate o Poste Italiane, indicando il codice fiscale dell'intestatario del conto corrente che necessariamente si identifica in un solo erede, o un pubblico ufficiale.

Nella prima opzione, a prescindere dalla numerosità degli eredi l'addebito delle imposte catastali e ipotecarie ricadono esclusivamente e perentoriamente su una unica identità.

Le difficoltà che si creano con tale unica procedura sono enormi, e tra la più svantaggiosa quella di reperire le somme da pagare da tutti per convogliarle su un unico conto corrente bancario.

Proprio in questa fase emergenziale molti immobili dei "nostri Anziani" sono caduti in successione, e gli eredi chiamati ad eseguire le dovute formalità si trovano anch'essi in difficoltà economica sempre a seguito della pandemia.

Lo scenario che si presenterà: immobili che non verranno trascritti nei termini, in quanto le modalità di pagamento "unica soluzione" risulterà troppo gravosa rispetto ad una equa dilazione; nonché le somme verranno maggiorate di sanzioni ed interessi e non ultimo, aprire un contenzioso nei riguardi dell'Erario.

Pertanto, una soluzione potrebbe essere: prendere a base la dilazione già prevista per le altre imposte dirette ed indirette a seguito di notifica degli Avvisi Bonari che comunque hanno riavvicinato molto di più i contribuenti al Fisco per i dovuti pagamenti.

È ovvio che, ove un immobile fosse destinato alla vendita prima della scadenza della dilazione concessa quest'ultima non avrà seguito e dovrà essere pagata interamente l'imposta dovuta.

(Riberti)

PROPOSTE RELATIVE ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI:

Semplificazione relativa ad eliminazione di Esterometro

La comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotta dall'art.1 comma 3 bis del Dlgs. 127/2015 ad oggi prevede quanto segue :

dal 1° gennaio 2019, a seguito dell'obbligo di fattura in formato elettronico, viene meno l'obbligo di presentazione del c.d. spesometro; tale adempimento è stato sostituito dall'esterometro che riguarda le operazioni transfrontaliere non tracciate mediante fattura elettronica.

Vanno comunicati tramite esterometro i dati delle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 in merito alle operazioni (sia beni che servizi):

- effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia
- ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Rimangono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica ovvero è stata emessa una bolletta doganale.

E' infatti possibile non comunicare le operazioni nell'esterometro purché le fatture emesse siano di tipo elettronico con codice destinatario SdI formato da 7X (XXXXXXX).

Conseguentemente se venisse resa obbligatoria l'emissione di fattura elettronica per tutti i soggetti titolari di partita iva , verrebbe naturalmente meno la necessità dell'Esterometro . Inoltre il dato statistico relativo alle operazioni da e verso l'estero potrebbe essere facilmente elaborato in base alla estrapolazione del dato relativo al codice destinatario indicato sulle fatture elettroniche.

Implementazione CU e soppressione modello 770

Si ritiene necessario modificare con implementazioni la a Certificazione Unica. Tale dichiarativo , introdotto come *certificato unico dipendente* (in acronimo CUD) dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, emanato ai sensi della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#) in attuazione della previsione dell'art. 3 comma 136 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a partire dal 2015, ha cambiato nome in *certificazione unica* e include anche redditi da lavoro autonomo o redditi diversi.

Nello specifico in riferimento proprio alla parte connessa alla comunicazione dei redditi di lavoro autonomo/redditi diversi, sarebbe opportuno che nella certificazione si facesse riferimento a quali prestazioni vengono certificate indicando il numero e la data del documento del percipiente e indicando anche la data di pagamento della relativa ritenuta fiscale . Così facendo tale certificazione sarebbe maggiormente completa ed andrebbe anche a fornire le informazioni presenti nel modello 770 che conseguentemente potrebbe essere soppresso. Questa implementazione comporterebbe, a mio avviso anche la necessità di modificare il termine temporale di presentazione della CU ; potrebbe essere opportuno porre come scadenza la fine del mese di giugno dell'anno successivo in modo da avere il tempo per poter raccogliere tutte le informazioni ed effettuare le opportune verifiche al fine di predisporre tale certificazione.

(Buccomino)

Estensione Fatturazione elettronica

L'obbligo di fattura elettronica è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 al fine di **contrastare l'evasione** e le frodi in materia di IVA: con l'invio digitale al SdI, l'Agenzia delle Entrate avrà a disposizione in tempo reale - o quasi - tutti i dati relativi alle operazioni di acquisto e cessione effettuate da ciascun soggetto IVA.

La fatturazione per i "forfettari" rimane ancora cartacea. L'adesione alla **fattura elettronica** da parte dei forfettari, a partire dal 2020, viene **incentivata** dall'introduzione di un **regime premiale**, ma sicuramente sarebbe più rapido e più vantaggioso, sia per il Contribuente che si rivolge ad un Forfettario che per il professionista, se si stabilisse l'obbligatorietà della fatturazione elettronica

anche per questa categoria di partite iva. D'altronde gran parte dei "forfettari" invia già telematicamente i "corrispettivi".

(Schinca)

Abolizione Compilazione quadro RU Modello

Il quadro RU deve essere compilato dai soggetti che beneficiano dei crediti d'imposta per alcune agevolazioni concesse alle imprese. Le fonti normative che prevedono la richiesta e successiva fruizione dei suddetti crediti sono note alla Pubblica Amministrazione, infine l'Agenzia delle Entrate provvede ad istituire un codice tributo specifico per ogni categoria di credito.

La compensazione del credito nel modello F24 riesce a dare tutte le informazioni utili all'Amministrazione Finanziaria, quali:

- Codice fiscale: individua chi utilizza il credito;
- Codice tributo: identifica la tipologia di credito che si porta in compensazione;
- L'anno d'imposta: individua la formazione del credito che si porta in compensazione.

Alla luce di queste considerazioni si chiede di abolire la compilazione del quadro RU del modello redditi in quanto sono informazioni già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

Registrazione on-line dei contratti di comodato d'uso e dei preliminari di Compravendita.

Eliminazione compilazione modello RLI Proroghe

- a) Prevedere la possibilità di consentire ai contribuenti di effettuare la registrazione on line dei contratti di comodato d'uso e dei preliminari di compravendita, ultimi baluardi di documenti e moduli cartacei che hanno portato ad affollare gli Uffici in questi mesi di pandemia.
- b) I contratti di locazione pluriennali, alla naturale scadenza, prevedono la proroga del contratto per il medesimo periodo con il consenso delle parti. Per prorogare un contratto di locazione è necessario pagare con il modello F24 Elide l'imposta di registro con il codice tributo 1504, istituito per le proroghe dei contratti di locazione. Infine bisogna compilare il modello RLI per informare l'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta proroga.

In sintesi, il contribuente può:

1. Compilare e pagare il modello F24 Elide in Posta o in banca;
compilare il modello RLI, allegare copia del mod. F24 quietanzato;
Prendere appuntamento presso l'ADE e protocollare l'avvenuta proroga.
2. Provvede on line a compilare il modello RLI e pagare contestualmente con addebito nel suo conto corrente.

Si chiede di eliminare, per la proroga dei contratti di locazione, la compilazione e la consegna del modello RLI o la sua compilazione on line, in quanto nel modello F24 Elide ci sono tutti i dati utili all'Amministrazione Finanziaria per capire che è volontà del contribuente prorogare il contratto:

- Codice fiscale: individua una parte del contratto;
- Elemento identificativo: individua il contratto;
- Codice tributo: 1504 è utilizzato solo per le proroghe dei contratti;
- Codice fiscale del coobbligato: individua la controparte del contratto.

(Gonnella)

Correzione e/o integrazione di un file precedentemente inviato

La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 5/e del 10 gennaio 2013, al paragrafo 2.6 recita:

“Qualora il file inviato venga scartato dal servizio telematico, l'utente è tenuto a reiterare l'invio entro i cinque giorni lavorativi successivi all'avvenuto scarto: in tal caso l'invio si considera

comunque tempestivo se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate."

Visto il continuo proliferare di adempimenti che possono portare il contribuente o l'intermediario incaricato ad eventuali errori o dimenticanze, suscettibili di sanzioni non indifferenti, (si pensi al caso di uno scarto di un file di una dichiarazione che potrebbe essere considerata omessa qualora i 5 giorni previsti per il reinvio vadano oltre il termine di presentazione della stessa).

Pertanto nello spirito di compliance fisco/contribuente si propone di

- di stabilire un termine più ampio di 30 gg. - anziché di 5 - per le rettifiche di errori che hanno provocato lo scarto telematico dei files trasmessi.

(Falcetta)

Semplificazione adempimento Intrastat cessioni iva Ue

L' intervento si prefigge di ridurre le operazioni soggette all' obbligo di presentazione degli Elenchi INTRASTAT CESSIONE BENI O SERVIZI (Intra 1 bis o 1quater)

DESCRIZIONE :

Nella vigenza della attuale legislazione le operazioni di cessioni di beni o servizi nei confronti di soggetti passivi IVA residenti in altri stati della Ue soggiacciono all' obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT di cui all' art. 50 comma 6 D.L. 331/93 con le modalità determinate da emanato DM di cui al comma 6 bis del citato articolo .

Le stesse suddette operazioni sono altresì soggette anche a comunicazione nota come Esterometro o comunicazione periodica dei dati delle operazioni transfrontaliere se per le stesse non e' stata emessa fattura elettronica .

Al fine di ovviare a una , di fatto , triplicazione degli adempimenti inerenti a una sola operazione economica (Fatturazione , Intrastat , Esterometro) molte aziende per queste operazione economiche emettono se pur non obbligate fattura elettronica , scelta che permette di evitare l' adempimento " Esterometro " .

Appare auspicabile alla luce dell' intento Governativo per la semplificazione e riduzione degli adempimenti che fosse consentito la non obbligatorietà anche dell' invio degli Elenchi INTRASTAT CESSIONE BENI O SERVIZI (Intra 1 bis o 1quater) se per le operazioni da comunicare fosse emessa FATTURA ELETTRONICA , integrata con i dati tipicamente contenuti nei menzionati elenchi (nomenclatura combinata , eventuale dati statistici) .

Si rileva che già ora con la segmentazione del codice Natura Iva N3, nei vari sub codici fra cui N 3.3 Operazioni non imponibili – cessioni Intracomunitarie introdotto con le nuove specifiche tecniche di cui al provvedimento 166579/2020 del 20 aprile 2020 l' Agenzia si muove in una specifica identificazione di questo tipo di operazioni .

INTERVENTO NORMATIVO :

Si ritiene probabilmente sufficiente nel caso anche una sola modifica del DM Min. Economia e Finanze del 22 gennaio 2010 art. 1 con apposito creazione di un comma di esclusione dall' obbligo e di apposito provvedimento della competente Agenzia per l' identificazione dei campi in fattura elettronica ove indicare i dati usualmente richiesti .

(Puzo)

Proposte generiche in tema di semplificazione

1) Sarebbe opportuno riaccorpate gli invii telematici, ora distinti, dell'unico PF/SP/SC con la dichiarazione IRAP giusta prescrizione della L. finanziaria 2008, in modo da ridurre i tempi di invio e quelli di verifica ENTRATEL;

2) Identica problematica sull'invio delle CU e del 770 sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, per di più attualmente previsti in due diverse scadenze (30.04 e 31.10 di ogni anno) costringendo gli studi, quindi, ad elaborare praticamente gli stessi dati due volte in momenti diversi con evidente aggravio di costi e tempi. Tanto più che il secondo adempimento è ritenuto

obbligatoriamente consequenziale al primo. Tutto nell'ottica di evitare anche eventuali errori e dimenticanze, rischi questi, che evidentemente si raddoppiano con il raddoppiarsi delle scadenze adempimenti.

3) Sarebbe auspicabile in tema di adempimenti connessi alla regolare tenuta delle scritture contabili e segnatamente il libro giornale e il libro inventari, eliminare la doppia disposizione che è vero, comunque alternativa, ma ingenera secondo me notevoli dubbi comportamentali, anche perché l'adempimento è legato alla regolarizzazione del bollo su registri che per previsione normativa possono anche non essere stampati. Vi è di più, anche in questo caso la norma prevede un doppio e alternativo adempimento in base alle seguenti prescrizioni:

a) Versamento con modello F/23 del bollo in ragione di € 16,00 per ogni 100 pagine di registro per quanto riguarda le società tenute al versamento della tassa di concessione governativa di e 309,84 ed € 32,00 per ogni 100 pagine per quanto riguarda gli altri contribuenti tenuti alla contabilità ordinaria anche per obbligo o per opzione.

b) Stampa e apposizione delle marche temporali su ogni 100 pagine entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (quest'anno quindi entro il prossimo 31.03.2021).

Lo stesso discorso vale sia per il libro giornale che per il libro inventari.

In definitiva la norma che prevede che *“si considerano tenuti regolarmente i registri contabili presenti su supporto informatico e stampati a semplice richiesta dei verificatori”* di fatto dovrebbe rendere inutile l'adempimento legato all'apposizione del bollo sugli stessi. Non credo, poi, che l'eliminazione di questo tributo sarebbe un danno enorme per le casse dell'Erario, tutt'al più, si potrebbe prevedere un versamento annuale a forfait come quello previsto per le società di capitali ad inizio del periodo di imposta e per anno solare;

4) Un adempimento che potrebbe essere facilmente snellito afferisce la dichiarazione di inizio attività o variazione dati (MOD AA9/12 e AA7/10) relativamente al depositario delle scritture contabili. Orbene a mio parere la compilazione del quadro E del modello con l'indicazione del soggetto delegato quale depositario delle scritture contabili, dovrebbe in automatico consentire allo stesso di ricevere la delega per l'area FATTURE ELETTRONICHE/CORRISPETTIVI alle consultazioni e di tutte le informazioni contenute sul cassetto fiscale del contribuente/cliente, implementando magari il quadro in questioni con specifiche deleghe e apposizione firma del contribuente. In questo modo con un unico adempimento si otterrebbero tutte le deleghe che finora si è costretti a presentare, addirittura anche allo sportello stesso, talvolta con enormi perdite di tempo per il professionista interessato o per il cliente.

5) Un adempimento che da due anni a questa parte ha notevolmente appesantito gli studi professionali, nel momento in cui si procede alla compilazione del quadro RS di UNICO PF/SC/SP dal rigo RS201, è la dichiarazione degli **aiuti di stato** che il contribuente ha ottenuto nel corso dell'esercizio. Ritengo che questi siano dati già ampiamente in possesso dell'amministrazione finanziaria oppure implementando i dati presenti nel R.N.A. istituito con la legge europea n. 2014 del 12.08.2017 art. 14. Rendere indispensabile la compilazione di questo quadro per confermare la fruizione dell'aiuto in questione potrebbe, ingenerare difficoltà nel compilare correttamente i dati necessari con la conseguenza che l'eventuale errore nella compilazione dei dati potrebbe colpire il contribuente con sanzioni o addirittura obbligandolo alla restituzione della somma indebitamente percepita. Probabilmente l'intento del fisco è quello di cercare di recuperare con questa complicazione meramente secondaria, un pò di gettito.

Un esempio della inutilità di tale adempimento dichiarativo:

In conseguenza della pandemia da COVID-19 il D.L. n. 34/2020 articolo 24 comma 1, ha riconosciuto la possibilità al contribuente di non versare (azzerandola) l'IRAP in sede di saldo 2019 e acconto 2020. Orbene tale dato sarebbe facilmente riscontrabile dal quadro IR del modello IRAP 2020 senza pertanto obbligare il contribuente a rilevarlo nel quadro RS di Unico 2020 relativamente all'importo non versato a titolo di saldo 2019 IRAP e nell'unico 2021 quadro RS per quanto

riguarda il primo acconto IRAP 2020 non versato sempre per la stessa disposizione. Un paradosso, quindi riportare lo stesso dato in più quadri dichiarativi per lo stesso anno di imposta.

Lo stesso discorso varrebbe per i dati da indicare al quadro RU sui crediti di imposta (circa 100), gran parte già a conoscenza del fisco per via di adempimenti precedentemente osservati e propedeutici al riconoscimento.

Un'ultima proposta, ma a livello di tributi locali (IMU), secondo me potrebbe riguardare la concessione in comodato gratuito a familiari in linea retta di abitazioni da adibire a prima casa per il parente, stretto, con conseguente esenzione parziale dal pagamento del tributo da parte del comodante. Poiché si tratta spesso di figli e genitori, collegare la richiesta di esenzione del tributo alla registrazione di un contratto di comodato con costi notevoli (circa 250,00) è quanto meno inopportuno e poco rispettoso nei confronti degli attori. Si tratta in fondo dello stesso nucleo familiare che, invece dovrebbe essere tutelato e non legato ad ulteriori balzelli e costosi adempimenti.

(Paone)

PROPOSTE IN MERITO ALLA DIGITALIZZAZIONE ED AI SERVIZI ONLINE:

Potenziamento servizi di consultazione online degli atti di accertamento e riscossione

In un processo di digitalizzazione ormai tracciato da tempo, nonché in un'ottica di maggiore efficienza degli uffici pubblici e privati, si rende necessario implementare le banche dati dell'Amministrazione finanziaria rendendo disponibile alla consultazione alcune tipologie di documenti per i quali ad oggi risulta ancora necessario l'accesso agli atti o, comunque, una richiesta presso l'ufficio competente.

Nella pratica professionale, in particolar modo nell'attuale contesto epidemiologico, risulta spesso difficoltoso risalire a diverse tipologie di atti di accertamento emessi dall'Amministrazione finanziaria. Si propone di creare nel cassetto fiscale una sezione ad hoc denominata "Accertamenti" nella quale raccogliere gli atti emessi dagli enti impositori (e relativi allegati, relate di notifica ecc.) in modo da poterli consultare facilmente ed immediatamente, e verificarne, ad esempio, il rispetto dei termini decadenziali, il corretto adempimento dei versamenti ai fini della definizione o della decadenza dal beneficio di rateizzazione e così via.

Analogamente, risulta spesso non sempre agevole la consultazione di alcuni atti di riscossione quali, a titolo esemplificativo, gli avvisi di intimazione ex art. 50, DPR 602/73, gli atti di pignoramento ex art. 72bis stesso decreto e le relate di notifica delle cartelle per i quali, allo stato attuale, è ancora necessario recarsi allo sportello con apposita modulistica (o farne richiesta via PEC ma non potendo, in tal caso, avere un riscontro immediato).

Si ritiene che il potenziamento dei servizi di consultazione online espliciti effetti positivi anche in termini di maggiore produttività degli uffici pubblici e degli studi privati - nonché sul piano ambientale traducendosi in minori trasporti e consumi cartacei.

(Busia)

Razionalizzazione delle chiavi di accesso e delle deleghe ai servizi online

Le modalità di accesso riguardanti i servizi telematici della Pubblica Amministrazione sono sicuramente frastagliate, complicate e farraginose.

Prendiamo ad esempio il sistema di riconoscimento per accedere al servizio Entratel che "concede" 3 possibilità di accreditamento quali, Spid, Credenziali Agenzia e Smart Card.

Naturalmente questo si ripete e moltiplica con i vari enti con cui dobbiamo (cittadino e professionista) avere a che fare tutti i giorni.

Ogni momento noi intermediari, siamo costretti a farci delegare per operare o comunque intervenire per produrre documentazione o inviare istanze o richieste di vario genere.

Per questo motivo abbiamo una delega per ogni adempimento e mano a mano il numero di deleghe aumenta in maniera esponenziale, con grave nocimento per i nostri studi e anche per il contribuente.

Non bastasse ognuna di queste deleghe ha una propria scadenza, questo fa sì che possa accadere che alcune di esse perdano di validità proprio nel momento in cui serve la delega per l'accesso, impedendo di fatto l'operatività.

La nostra proposta verte su una doppia semplificazione, una riguardante l'adozione di una "unica chiave di accesso" e l'altra sull'impiego di una "Delega Unica" valevole per tutto.

Negli schemi sotto riportati, abbiamo esposto nel primo la situazione attuale con le diverse modalità di accesso, nel secondo la soluzione da noi proposta per l'utilizzo di una sola chiave di accesso, (c'è già una previsione normativa attuabile entro il 2021/22 per l'utilizzo di Spid o CIE per la P.A.) mentre nel terzo schema abbiamo la proposta di semplificazione ad una sola e unica Delega valevole per "tutto".

Unica Chiave di Accesso

Si tratterebbe di operare una totale sostituzione di quelle oggi esistenti con la chiave di accesso CIE (Carta di Identità Elettronica) già ora funzionante, il quale darebbe la possibilità di accedere, come già accade con questo strumento, con più modalità nei vari portali, con la praticità di essere un documento "materiale" già utilizzato da tutti noi e sempre a portata di mano.

L'ingresso nei vari portali potrà avvenire con un "accesso Desktop", tramite carta di identità e un lettore smart card contactless/normale, oppure con "accesso Mobile" con Smartphone per mezzo di App specifica, o ancora con "accesso Desktop" dove lo Smartphone" fungerà da lettore.

Alla CIE potrebbero integrarsi anche alcune funzioni proprie dell'attuale Spid, (il quale non ha un supporto fisico), quali l'utente, la password, il codice OTD e altro.

Unico Modulo Delega Multivalente ad Intermediario

Questa Unica Delega deve riunire in sé ogni mansione o incarico che il contribuente affida all'intermediario.

Mediante l'identità digitale (CIE) il contribuente/cliente potrà delegare e intervenire direttamente dal portale oppure l'intermediario stesso tramite un codice di verifica fornito dal cliente (integrando le attuali funzioni CIE)

Il Form sarà compilabile dal contribuente con suggerimenti standard che guideranno facilmente lo stesso alla concessione delle deleghe che si ritiene opportuno affidare dando la possibilità all'utente di apportare modifiche.

L'esempio riportato sull'ultimo schema sotto riprodotto, indica che tale Form deve avere un funzionamento a cascata, dove in pratica spuntando ad esempio la voce "Tributarista" nel momento in cui concede la delega generale di tenuta contabilità e consulenza, automaticamente si aprirebbe un sottogruppo dove verrebbero spuntate le attività che normalmente vengono necessariamente delegate al professionista (es. Cassetto Fiscale, Fatturazione Elettronica, ecc);


Per ulteriore semplificazione si potrebbe concedere una durata pluriennale più lunga di quelle ora attuate, con la possibilità di inviare al cittadino un report annuale dove vengono elencate le deleghe in corso di validità con possibilità di tacita proroga o di parziale variazione o ancora riconferma tramite App, piattaforma, web, mail, ecc)

Questi concetti sono replicabili con tutti gli enti della pubblica amministrazione, che viste le singole complessità e specifiche strutture date da moduli, siti web, ecc, sono ben lontani dal poter essere uniformati e gestiti in un'unica piattaforma.

In parole povere utilizzando un unico canale ci potremmo confrontare con più realtà, essendo impraticabile l'ipotesi di una piattaforma unica.

Se la montagna non va a Maometto...

**SITUAZIONE ATTUALE
MODALITA' DI ACCESSO
AI SERVIZI TELEMATICI
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**




**SEMPLIFICAZIONE
"UNA SOLA CHIAVE DI
ACCESSO"**



Il cittadino è guidato nella selezione delle varie voci, anche con suggerimenti standard. Ad esempio: "se stai delegando in via generale un tributarista per la consulenza, ti suggeriamo clicca qui". Automaticamente il sistema spunta un gruppo di voci che a livello standard (statistico) rientrano nel paniere di attività da delegare al proprio consulente (ES. CASSETTO FISCALE, FATTURAZIONE ELETTRONICA e relative specifiche).

**SEMPLIFICAZIONE
"UNICO MODULO
DELEGA AD
INTERMEDIARIO
MULTIVALENTE"**



La delega ha una durata pluriennale. Il sistema invia ogni anno al cittadino l'informativa sulle deleghe in piedi e i soggetti nei confronti delle quali sono riconosciute. Se il cittadino non fa nulla, le deleghe sono prorogate ed invariate. Se il cittadino interviene, può integrare, modificare, revocare le deleghe.

Deleghe a professionisti in ambito fiscale.

Attualmente ai professionisti/intermediari vengono attribuite deleghe per poter operare in ambito fiscale per conto del contribuente. Tali deleghe hanno una scadenza, in parecchi casi differente anche se attribuita nella medesima data, e questo crea numerosi “scadenziari di studio” che possono comunque generare problemi. Al momento ad esempio:

- Delega cassetto fiscale (Cassetto fiscale delegato) validità 4 anni
- Delega Consultazione e acquisizione fatture elettroniche validità 2 anni

Attualmente nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate viene evidenziato, con riferimento alle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, che “Sempre al fine di una maggiore tutela del delegante la durata massima della delega conferita è fissata a due anni dalla data di sottoscrizione del modulo di conferimento della delega”. Forse una delega di così breve durata anziché tutelare il delegante potrebbe danneggiare sia il delegante che il delegato.

La delega per la “consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche” è indispensabile per i professionisti per poter gestire la contabilizzazione delle fatture stesse. Porre un termine a tale delega complica la gestione di tale adempimento che è di carattere continuativo fino a termine del mandato professionale .

In modo analogo può essere vista la scadenza posta a tutte le altre deleghe attribuite al professionista/intermediario (delega cassetto fiscale, consultazione dati rilevanti ai fini iva, ecc.)

MODIFICA

Sarebbe opportuno intervenire con ulteriori Provvedimenti ed in modifica alle “Condizioni Generali di Adesione al servizio di consultazione del Cassetto Fiscale Delegato da parte degli intermediari ...” con un intervento che:

- Elimini la scadenza di tali deleghe rendendole a tempo indeterminato;
- Consenta pur sempre al contribuente la possibilità di revocare la delega in qualsiasi momento;
- Consenta al professionista delegato la possibilità di rinunciare alla delega , con semplice autodichiarazione, nel caso in cui il delegante non provveda a revocare la stessa in caso di revoca/cessazione mandato;
- Consenta eventualmente l’attivazione di un’unica delega comprensiva di tutte le casistiche attualmente in vigore senza la necessità di dover attivare più deleghe: la semplice delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente dovrebbe consentire tutto quanto attualmente in essere, senza peraltro incrementare ulteriormente adempimenti e responsabilità per il professionista;
- Preveda l’inserimento nella delega per la consultazione del cassetto fiscale del contribuente anche di future deleghe a seguito dell’introduzione di nuovi/ulteriori servizi.

In fase di prima attribuzione la delega verrà attribuita in modo specifico con riferimento al nuovo/ulteriore servizio ed avrà medesima scadenza della delega per la consultazione del cassetto fiscale (Cassetto fiscale delegato).

In fase di rinnovo della delega per la consultazione del cassetto fiscale anche le deleghe per questi nuovi/ulteriori servizi confluiranno in tale rinnovo.

(Oca)

Cassetto Fiscale e deleghe:

Il Cassetto fiscale è una cartella digitale personale ove il Contribuente accede per consultare le proprie informazioni fiscali.

Ed è Strumento di consultazione anche per gli intermediari che vi accedono muniti di apposita delega. Il Contribuente firma apposito modello di delega. Il professionista invia all’ Agenzia delle entrate un file telematico con la richiesta di attivazione della delega. L’agenzia delle entrate invia il codice Pin di attivazione mediante **posta ordinaria**.

Il conferimento della delega al professionista, cui il contribuente consegna il pin di attivazione, avviene tramite una procedura che richiede tempi troppo lunghi (non meno di 20 gg) non compatibili con la necessità di consultare celermente i dati dei clienti.

Inoltre se il codice di attivazione non arriva al contribuente e il professionista deve richiederlo, può fare solo due richieste: poi dovrà recarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate allungando ulteriormente i tempi per l’attivazione.

Nel cassetto fiscale è possibile consultare solo dati anagrafici, dichiarazioni fiscali, condono e concordati, rimborsi, informazioni sul Vies, versamenti effettuati, atti di registro e Isa.

Si ritiene, pertanto, importante snellire la procedura di attivazione della delega, tramite la trasmissione del codice pin di attivazione del Contribuente, anziché mediante posta ordinaria, all’indirizzo e-mail comunicato dal Contribuente. Oppure si potrebbe inserire nel modello di variazione dati ai fini iva la possibilità di attivare il cassetto fiscale dei contribuenti automaticamente.

Sarebbe necessario che il cassetto fiscale contenesse più informazioni: complete e non parziali.

Nell’area “atti di registro” sarebbe utile che si potessero visionare i contratti di locazione; che fosse utilizzabile il software del calcolo delle rate degli avvisi bonari direttamente nel cassetto fiscale: in questo modo si avrebbe sempre a disposizione sia l’avviso che la rateazione effettuata con vantaggio sia per il Contribuente che per il Professionista.

(Schinca)

Comunicazione depositario scritture contabili e Attestazione possesso scritture contabili

Capita spesso che alla revoca/rinuncia del mandato non faccia seguito la comunicazione ad Agenzia delle Entrate della variazione del luogo dove sono tenute e conservate le scritture contabili.

Spesso infatti i professionisti/intermediari risultano quali depositari delle scritture contabili anche se da tempo è cessato tale incarico. Telematicamente la comunicazione può essere inoltrata solo dal contribuente che spesso quando cambia professionista non ottempera a questo obbligo.

Sarebbe opportuno modificare/integrare l’attuale modalità di comunicazione. Il professionista ex depositario delle scritture, qualora il contribuente non abbia comunicato la cessazione, dovrebbe poter comunicare a sua volta telematicamente la cessazione, anche tardivamente e senza che vi siano sanzioni a suo carico considerato che effettua una comunicazione a seguito omissione altrui.

Tale facoltà dovrebbe essere concessa per evitare inutili accessi o ispezioni a seguito di un dato non più valido e ancora presente negli archivi dell’Agenzia delle Entrate. Al momento il professionista può effettuare la comunicazione con modalità cartacea allegando lettera revoca/rinuncia al mandato ma spesso questo non ha quale conseguenza l’aggiornamento della posizione a sistema.

Altra problematica connessa al luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili è poi da rilevarsi nella durata dell’”Attestazione del possesso di scritture contabili” che il professionista/intermediario rilascia al contribuente. In alcuni casi si è assistito all’erogazione di sanzioni al professionista/intermediario perché tale attestazione non è stata rilasciata con cadenza annuale.

MODIFICA

La variazione dei dati prevista dall’art. 35 DPR 633/72, con riferimento al luogo in cui sono tenute e conservate le scritture contabili deve essere consentita anche al professionista/intermediario ex depositario delle scritture, se decorsi i 30 giorni dalla cessazione dell’incarico il contribuente non ha provveduto in tal senso;

- Tramite inoltro di apposito modello telematico in cui il professionista/intermediario autodichiara la cessazione di tale incarico (senza necessità di allegare lettera revoca/rinuncia mandato) oppure
- Tramite inoltro del medesimo modello utilizzabile dal contribuente per la comunicazione della variazione dati, prevedendo apposito campo di autodichiarazione da parte del professionista/intermediario per la sola gestione del campo “Soggetti depositari e luoghi di conservazione delle scritture contabili”.

A seguito della comunicazione del professionista/intermediario il luogo di deposito diventerà automaticamente la sede dell'impresa

Inoltre, trattandosi di un adempimento a carico solo ed esclusivamente del contribuente, non devono essere previste sanzioni a carico dell'intermediario.

Con riferimento all' "Attestazione del possesso di scritture contabili" rilasciata dal professionista/intermediario al contribuente è necessario prevedere espressamente:

- L' "Attestazione del possesso di scritture contabili" deve essere rilasciata a conferimento incarico ed ha validità fino a revoca o cessazione mandato.

(Penati)

Semplificazione conservazione FT elettroniche emesse ante adesione al servizio Sdi

L' intervento si prefigge di eliminare l' obbligo di inserire telematicamente le fatture emesse o ricevute ante adesione al sistema di conservazione presso l' Agenzia delle Entrate ai sensi dell' art. 39 Dpr 633/72 in conformità alle disposizioni Decreto Ministero Economia e Finanze adottato ai sensi art. 21 comma 5 D.Lgs. 82/2005.

DESCRIZIONE :

La procedura di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche presso il sistema SDI , è stata fissata inizialmente al 31 luglio 2019 e poi successivamente prorogato fino allo attuale e scadente termine del 28 febbraio 2021 (Provvedimento Agenzia delle Entrate 24 settembre 2020 con esplicita previsione che fino alla scadenza di tale termine la consultazione delle stesse sarà possibile per tutte quelle fino a quel momento emesse o ricevute dalla data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica) . Dunque la cancellazione dei dati non fiscali (copia integrale fattura) che sarebbe dovuta avvenire trascorso il periodo di 60 giorni dalla mancata adesione non e' attualmente ancora decorso . Nelle more di questo termine l' Agenzia e' ancora in possesso delle fatture nella forma integrale e idonea alla conservazione .

Si precisa che nell' attuale predisposizione del servizio di conservazione delle fatture elettroniche , offerto in maniera gratuita da Agenzia delle Entrate , l' adesione comporta che dal quel momento le fatture pervenute o emesse siano portate automaticamente in conservazione e lo consente per quelle ricevute o emesse anteriormente solo previo loro manuale caricamento ..

Risulta comprensibile che stante il protratto e più volte rinnovato termine un elevato numero di contribuenti aderenti al sistema di conservazione dell' Agenzia nel corso del 2019 e 2020 dovranno provvedere al materiale caricamento delle fatture emesse e ricevute anteriormente alla adesione con un elevato impegno temporale e gravando i sistemi informatici di Agenzia .

La stessa Agenzia è d'altronde ancora nelle condizioni di poter consentire al contribuente che avesse aderito di provvedere alla conservazione di queste fatture emesse o ricevute ante la formale adesione senza il materiale caricamento delle stesse del contribuente ma con un loro semplice trasferimento dei file già attualmente in suo possesso .

INTERVENTO NORMATIVO :

Si ritiene sufficiente una modifica al punto 7 del provvedimento del 30 aprile 2018 coordinato con le modifiche apportate dai provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020, del 20 aprile 2020, del 4 maggio 2020 e del 23 settembre 2020